Overruling processuale *versus* strumentalità del processo civile? *

di Michele De Luca

SOMMARIO: 1. *Strumentalità* del processo civile rispetto al diritto sostanziale: definizione e garanzie. – 1.2. Segue: incompatibilità. – 1.3. Segue: *ottimizzazione*. – 1.4. Segue: overrullingprocessuale *versus* strumentalità del processo. –

2.Delimitazione del tema di indagine: *interpretazione costituzionalmente orientata*nella recente giurisprudenza di legittimità. – 3. *Interpretazione costituzionalmente orientata*: punto d'arrivo di una evoluzione giurisprudenziale virtuosa. – 4. Segue: ed *interpretazione adeguatrice*. – 5. Segue: limiti. – 6. Segue: altri profili di criticità. – 7. Segue: interventi virtuosi, per la *riduzione del danno,* della giurisprudenza e della legge. –8. Conclusioni a mo' di *morale della storia.*

1.In principio è la *strumentalità*del processo civile rispetto al diritto sostanziale.

La *strumentalità* risulta, invero, lucidamente enunciata – *"come principio così generale, che non ha d'uopo d'esser formulato in alcun luogo"* – daGiuseppe Chiovenda [1], secondo cui*"il processo deve dare,per quanto épossibile praticamente, a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire".*

1***Il testo ripropone in sintesi – e con il corredo di note essenziali – il contributo al *PRIMO RAPPORTO SULLA GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA – "Il giusto processo civile: alla ricerca della ragionevole durata e della ragionevole qualità",* organizzato dalla Unione nazionale delle camere civili (UNCC) e dal Centro studi dell'avvocatura civile, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense (Roma, Corte di cassazione – Aula magna, 2 – 3 marzo 2012), in Atti del convegno, Roma, 2012, 213 ss. .**

Vedi G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, ristampa anastatica, II edizione, Napoli, Jovene, 1960, I, 39; ID. *Dell'azione nascente dal contratto preliminare,* in Rivista di diritto commerciale del 1911.

E risultaassistita dalla *garanzia*, che – al *diritto di azione e difesa*– viene assicurata dal *patrimonio costituzionale comune* (l'articolo 24, primo comma, della nostra costituzione si coniuga, in tale prospettiva, con l'articolo 47, primo comma, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).[2]

1.2.Ora è ben vero che tale*garanzia costituzionale* del diritto di azione e difesanon si estende – in nessun caso – al *diritto sostanziale* fatto valere in giudizio[3], fermo restando, ovviamente, che lo stesso diritto possa godere di autonoma garanzia, parimenti costituzionale.

Tuttavia sarebbe, all'evidenza, incompatibile – con la propria*strumentalità*, appunto – un processo che, comunque, non assicuri o, addirittura, ostacoli la tutela del diritto sostanziale.

1.3.Coerentemente, l'*ottimizzazione* della *strumentalità*del processosembra costituire l'obiettivo delle*regole*processuali e delle *pratiche organizzative virtuose,* che sono state indagate nella prima e, rispettivamente, nella seconda sessione del convegno.

Il medesimo obiettivo, tuttavia, sembra doversi assegnare – in via residuale, per così dire – a quelle *opzioni ermeneutiche,*che – nella interpretazione, *a fini applicativi* [4]*,* di regole processuali – possano, comunque, concorrere alla *compressione* – affidata all'indagine di questa terza sessione – del *diritto di accesso alla giustizia civile*o, addirittura,della *tutela dei diritti del cittadino*.

2**Vedi, da ultimo, A. PROTO PISANI, *introduzione sulla atipicità dell'azione e la strumentalità del processo*, in Foro it. 2012, V, 1 ss.**

3 ***Sulla non estensione della garanzia costituzionale (art. 24 cost.) – del diritto di azione e del diritto di difesa – al diritto sostanziale, che ne sia fatto valere, V., per* tutte: Corte cost. 5 dicembre 2008, n. 401, spec. § 3.3.; 28 marzo 2003, n. 101 (Giur. cost., 2003, 815); 3 giugno 1999, n. 206 (Foro it., 1999, I, 2149); 23 dicembre 1998, n. 420 (Foro it., 1999, I, 3135, con nota di S. LIEBMAN, in Resp. Civ., 1999, 643); 24 luglio 1998, n. 327 (Giust. Civ., 1998, I, 3012); 22 luglio 1996, n. 293 (Foro it., 1996, I, 2963, con nota di DE MARZO; annotata da PONZANELLI, in Danno e resp., 1996, 769).**

4**Vedi P. FEMIA (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale,* Napoli, Edizioni scientifiche italiane (ESI), 2006, *passim*, in AA. VV., *Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana*, volume VII.**

Parametro valutativo della efficacia di *regole*, *pratiche organizzative* ed *opzioni ermeneutiche* – in relazione all'obiettivo, che ne risulta perseguito (di*ottimizzazione,* appunto, della *strumentalità*del processo) – è la *ragionevole durata* non disgiunta, tuttavia, dalla*ragionevole qualità* del processo[5].

In altri termini, si tratta – almeno per quanto riguarda le *opzioni ermeneutiche*, che qui interessano – di negare la *prevalenza* del principio della *ragionevole durata*,non solo rispetto ad ogni altra garanzia del *giusto processo*[6]– a cominciare dalla *garanzia dell'accesso alla giustizia*–ma anche, più in generale, rispetto alla*qualità del processo.*

Infatti ne può risultare, addirittura, la *compressione* – non solo di diritti processuali, ma anche – di diritti sostanzialie, con essa, la palese frustrazione della stessa*strumentalità*del processo.

1.4.Di palese ostacolo – alla*strumentalità* del processo – può risultare, talora, quella *riforma silenziosa* del processo civile[7]–guidata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni unite [8] – che popone una serie di *riletture costituzionalmente orientate*[9] di norme

---

5**Come risulta lucidamente evidenziato dalla *endiade,* che compare nella enunciazione del tema del convegno.**
6**Vedi G.COSTANTINO, in Foro it., 2011, I, 1080.**

7**Così, testualmente, G.VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, Riv.dir. proc., 2011, 513, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.**
8**Vedi M. DE LUCA, *L'interpretazione costituzionalmente orientata,* in Foro it., 20 , V, , al quale si rinvia per riferimenti ulteriori. Adde: G.SORRENTI, *La tutela dell'affidamento leso da un overrulling processule corre sul filo della distinzione tra natura creativa e natura dichiarativa della giurisprudenza,* in Rivista telematica giuridica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, n1/2012, 31 gennaio 2012, al quale si rinvia (anche) per l'aggiornamento dei riferimenti.**

9**Vedi, per tutte: Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761 (Foro it., 2002, I, 2019, con nota di C.M. CEA e 2003, I, 604, con nota di A.PROTO-PISANI; annotata da M.FABIANI, in Corriere giur., 2003, 1335),sull'onere della contestazione tempestiva – nel processo del lavoro – dei dati fattuali allegati, specificamente, dalla controparte; Cass. 17 giugno 2004 n. 11353 (Foro it., 2005, I, 1635, con nota di FABIANI), sulla nullità del ricorso introduttivo del processo del lavoro (di cui all'art. 414 c.p.c.), per difetto di elementi essenziali (di cui al numero 4 dello stesso art. 414 c.p.c.), sulla sua *sanabilità* per raggiungimento dello *scopo* dell'atto e sulla *circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri probatori*; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 (Foro it., 2005, I, 1690, con note di D. DALFINO, C.M. BARONE, A. PROTO-PISANI e 2719, con nota di C.M. CEA; annottata da CAVALLONE,**

processuali (*overruling processuali*)– in sostituzione di altre, talora consolidate (ed, in ogni caso, più o meno solide), reputate meno idonee a garantire la rapida celebrazione dei processi – muovendo dall'assunto che il principio della *ragionevole durata* (art. 111, comma 2, cost.) – pure affidando al legislatore la realizzazione dell'obiettivo perseguito (la *ragionevole durata del processo*, appunto) – pone, tuttavia, la *"regola*

---

in Riv. Dir. proc. civ., 2005, 1051), riguardante il rito del lavoro, e Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 2005 n. 8203 (Foro it., *loc. ult. cit.*; annotata da GIACALONE, CACCAVALLO e GIORDANO, in Giust. Civ. , 2005, I, 2019), riguardante il rito ordinario, sull'assoggettamento delle prove costituite (quale quella documentale) e di quelle costituende(quale la prova testimoniale) alle stesse regole per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali ed alle prescrizioni relative alla loro ammissibilità in appello; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636 (Foro it., Rep. 2007, voce Giurisdizione civile, n. 165; annotata da Masone, in Responsabilità e risarcimento, 2007, fasc. 11, 15), sul *principio di concentrazione delle tutele* (insito nell'art. 111 Cost.), che impone di ritenere che il giudice amministrativo, avente giurisdizione sulla domanda principale, possa e debba conoscere di tutte le *"pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta" ;* Cass. Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726 (in Foro it., 2008, I, 1514, con note di R.CAPONI, A.PALMIERI, R.PARDOLESI; annotata da R. GOZZI, in Riv. dir. proc., 2008, 1435), secondo cui il creditore non può agire in giudizio, per ottenere l'adempimento frazionato di un credito unitario, in quanto il *frazionamento del credito* – oltre ad integrare violazione del dovere di buona fede ed *abuso del processo* – ne dilata i tempi, ingiustificatamente, in violazione del principio della *ragionevole durata*; Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604 (in Foro it., 2009, I, 1130, con nota di A.D. De Sanctis), che – in funzione della declaratoria di *improcedibilità* dell'appello e della opposizione a decreto ingiuntivo, nel rito del lavoro, in caso di ricorso introduttivo depositato in termini, ma non notificato – ritiene che *"la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una "interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme, nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella "prorogabilità o meno"*; Cass. Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883 (in Foro it., 2009, I, 806, con nota di G.G. POLI, *Le sezioni unite e l'articolo 37 c.p.c.*; annotata da: R.CAPONI, *Quando un principio limita una regola,* in Corriere giuridico, 2009, 380; R.VACCARELLA, in www.iudicium.it), che – muovendo dal presupposto, secondo cui qualsiasi decisione di merito implica la verifica preliminare della *potestas iudicandi* – perviene alla conclusione che il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d'ufficio dal giudice – fino a quando sia decisa in primo grado, anche soltanto nel merito – e può formare oggetto soltanto di motivo d'appello, in difetto del quale si forma il giudicato – quantomeno implicito – sulla giurisdizione del giudice adito; Cass., sez. un., 3 novembre 2008, n. 24883 (in Riv. Dir. Proc., 2009, 1686, con nota di COMOGLIO, *Abuso di diritti di difesa e durata ragionevole del processo: un nuovo parametro per i poteri direttivi del giudice?*), secondo cui, nelle ipotesi di cause inscindibili a contraddittorio non integro, il giudice non è tenuto ad assegnare alla parte impugnante un termine per l'integrazione del contraddittorio, se da una analisi preliminare l'impugnazione deve ritenersi inammissibile; Cass. Sez. un. 23 febbraio 2010, n. 4309 (in Foro it., 2010, I, 1794, con nota di R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *in difesa delle norme processuali*), che – per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo, appunto – ritiene che il giudice possa, discrezionalmente, rifiutare la fissazione di una nuova prima udienza per la citazione del terzo, supponendo l'autorizzazione del giudice nell'ipotesi di chiamata ad istanza del convenuto.

Per una rassegna della stessa giurisprudenza, vedi, altresì, Relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (n. 35 del del 13 marzo 2009), *La presenza dello ius constitutionis nella giurisprudenza della Corte di cassazione: gli approdi alla luce dell'articolo 111 della costituzione; qualche profilo di criticità*, in *www.italgiure.giustizia.it*.

***Vedi, altresì,* D.DALFINO, Ragionevole durata, competitività del processo del lavoro, ed effettività della tutela giurisdizionale, in Foro it., 2009, V, 180, pec. § 3. Ad entrambi si rinvia per riferimenti ulteriori.**

per un'interpretazione delle singole norme di rito finalizzata alla celerità del giudizio". [10]

Ne risulta, quindi, enfatizzata la deprecata *prevalenza* del principio della *ragionevole durata* – quale canone ermeneutico, appunto, per l'interpretazione di norme processuali – con la frustrazione, che è stata prospettata, della stessa *strumentalità* del processo.

La conclusione prospettata si impone, vieppiù, quando la *interpretazione costituzionalmente orientata* – in ossequio al principio della *ragionevole durata,* appunto – si discosta dal tenore letterale delle disposizioni interpretate.

Di particolare rilievo, (anche) nella economia di queste riflessioni – sebbene non ne risulti evocato, almeno esplicitamente, il principio della *ragionevole durata del processo,* a sostegno del proposto *overrulling processuale* – pare, poi, la più recente Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246 (in: Foro it., 2010, I, 3014, con osservazioni di A.D. DE SANTIS e nota di C.M. BARONE, R. CAPONI, C. COSTANTINO, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *Le Sezioni unite e i termini di costituzione dell'opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo,* e requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione; e ID, 2011, I, 117 (m), con nota di A. PROTO PISANI, *Un nuovo principio generale del processo*; Riv. dir. proc., 2011, 210, n. RUGGERI; Nuova giur. civ., 2011, I, 253, n. COMOGLIO; Giusto processo civ., 2010, 1151 (m), n. TRISORIO LIUZZI, BRIGUGLIO; Giust. civ., 2011, I, 399 (m), n. D'ANGELO; Corriere merito, 2010, 1190 (m), n. TRAVAGLINO), secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente (ai sensi dell'art. 645, 2º comma, c.p.c.) è un effetto automatico conseguente al solo fatto che l'opposizione sia stata proposta – indipendentemente, cioè, dall'assegnazione all'opposto di un termine a -comparire inferiore a quello ordinario – con la conseguenza che si verifica anche qualora l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale.

La sentenza ha reso, infatti, necessario l'intervento del legislatore (legge 29 dicembre 2011, n. 218), che, per il futuro, ha *soppresso* (nel secondo comma dell'articolo 645 c.p.c.) il periodo posto a fondamento del proposto *overrulling* («ma i termini di comparizione sono ridotti a metà»), mentre, per il passato, ha ribadito – con disposizione transitoria – l'orientamento giurisprudenziale – travolto dallo stesso *overrulling* –secondo cui la riduzione del termine di costituzione dell'attore si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello legale.

All'evidenza, non è stato ritenuto sufficiente l'intervento delle stesse sezioni unite (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144 (in Foro it., 2011, I, 2254, con note di G. COSTANTINO e G. MAZZULLO, e *ibidem,* 3343, con nota di R. CAPONI, *Retroattività del mutamento di giurisprudenza: limiti*; Corriere giuridico, 2011, 1392, con nota di F.CAVALLA, C.CONSOLO, M.DE CRISTOFARO, *Le S.U. aprono (ma non troppo) all'errore scusabile: funzioni dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell'affidamento, tipi di overruling*; Guida al diritto, 2011, fasc. 32, 38, con nota di E.SACCHETTINI, *Le buone intenzioni del collegio di legittimità mettono a rischio cardini dell'ordinamento*), che – per *ridurre il danno* da *overrrulling processuale* – ha ritenuto ammissibile l'impugnazione – ancorché proposta dopo la scadenza del termine individuato dalla corte, in relazione al *dies a quo,* con decisione successiva alla sua proposizione – essenzialmente, in base a rilievo che sussiste affidamento incolpevole nella giurisprudenza, allorché un orientamento consolidato sia modificato repentinamente e imprevedibilmente con effetti preclusivi del diritto di azione e di difesa.

10**Così, testualmente, Cass.7 gennaio 2009, n. 55, Foro it., Repertorio 2009, *voce* Cassazione civile, n. 246**

2.Il tema di indagine riguarda, quindi, quella *interpretazione costituzionalmente orientata*, che concorre ad integrare – quale *canone ermeneutico* e, ad un tempo, quale *argomento interpretativo*[11] – la motivazione in diritto della recente giurisprudenza di legittimità – in materia di procedura civile – che riposa, essenzialmente, sul principio della *ragionevole durata del processo* [12].

Si tratta, all'evidenza, di *species* – connotata da significative peculiarità (vedi *infra*) – della *interpretazione giudiziaria conforme a costituzione.* [13]

Pur non mancando *profili dicriticità*, rappresenta, tuttavia, l'esito *virtuoso* del processo evolutivo – di formazione progressiva della *sensibilità costituzionale* – della magistratura.[14]

3.In principio, era *"l'equivoco giurisdizionale delle norme programmatiche"*.

Risulta, icasticamente, rappresentata così – da Vezio Crisafulli [15] – quella giurisprudenza dei giudici comuni (e, segnatamente, delle sezioni unite, civili e penali, della Corte di cassazione), che – nel periodo transitorio, precedente l'istituzione della Corte costituzionale – ha contrapposto, alle *norme immediatamente precettive*, le *norme direttive o programmatiche* della costituzione – demandandone l'attuazione al legislatore e negandone, coerentemente, la configurabilità come

---

11 **Vedi G. TARELLO, *L'interpretazione della legge,* Milano, 1980, 341 SS.**

12 **Vedi riferimenti a nota 9.**

13 **Vedi G.SORRENTI, *L'interpretazione conforme a costituzione*, Milano 2006, spec. capitolo 3 – intitolato, appunto, *interpretazione giudiziaria conforme a costituzione nel modello italiano di giustizia costituzionale* – pag.131 ss.**

14 **Vedi riferimenti in G.SORRENTI, *op. loc. ult.,* cit.**

15 **Vedi V. CRISAFULLI, *Le norme programmatiche della costituzione,* in Studi in memoria di Luigi Rossi, Milano, 1952, 51 ss.; ID., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, 99 ss., nonché 55 ss.**

parametro di costituzionalità **delle leggi – nell'esercizio del** ***sindacato diffuso*** **di costituzionalità [16], appunto, che – in quel periodo – era stato demandato agli stessi giudici comuni (ai sensi del secondo comma della VII° disposizione transitoria e finale della Costituzione) [17], in funzione, tuttavia, dell'applicazione di disposizioni di legge al** ***caso concreto*** **e, perciò, senza la** ***efficacia erga omnes*** **, che avrebbe connotato le sentenze della – allora istituenda – Corte costituzionale.[18]**

La scarsa ***sensibilità costituzionale*** **– evidente nella stessa giurisprudenza – ha contribuito al** ***congelamento*** **della costituzione [19] e sembra dipendere, essenzialmente, da quella** ***continuità*** **dello stato – resistente, perfino, alle** ***rivoluzioni*****– che riposa sulla sopravvivenza della** ***cultura*** **(non solo giuridica), trasfusa, da un lato, in orientamenti giurisprudenziali e dottrinari – che si erano formati sotto il regime precedente – e** ***portata*** **personalmente, dall'altro, da magistrati rimasti in servizio, (anche) in posizioni di vertice.[20]**

---

16 **Vedi riferimenti in L.PALADIN,** ***Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana,*** **Bologna, 2004, spec.capitolo secondo, paragrafo 1 – intitolato, appunto,** ***precetti e programmi costituzionali nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa*** **– pag. 73 ss, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.**
Vedi, altresì, V.CRISAFULLI, ***Sui rapporti tra l'articolo 21 della costituzione e l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza,*** **note a Cass. pen. 15 aprile 1950 delle sezioni unitee 24 gennaio 1950 dell 3° sezione, in** ***Sinossi giuridica,*** **fascicolo 644, Roma, 1950, ed, ivi, ampi riferimenti di giurisprudenza.**

17 **Sul secondo comma della VII° disposizione transitoria e finale della Costituzione, vedi, per tutte, COSTANZO, in AA.VV., Disposizioni transitorie e finali I-XVIII – Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), in Commentario della Costituzione fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1995, 143 ss.**

18 **Vedi rassegna di giurisprudenza sulla esperienza di** ***sindacato diffuso*** **in Giur. costit., 1956, 272 ss.**

19 **Vedi riferimenti in L. PALADIN,** ***op. loc. ult.,*** **cit.**

20 **Vedi riferimenti in L. PALADIN,** ***op. cit.*****, spec.37 ss., al quale si rinvia per riferimento ulteriori.**
Sulla ***continuità dello stato*****, vedi, altresì, CLAUDIO PAVONE,** ***La continuità dello stato*****, in ID.,** ***Alle origini della Repubblica.Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello stato,*** **Torino, Bollati Boringhieri , 1995, spec. 123 ss.; ID.,** ***Una guerra civile.Saggio storico sulla moralità della resistenza,*** **Torino, Bollati Boringhieri , 1991, spec. 561 ss.; Francesca Pellini,** ***Problematiche della continuità dello stato,*** **al quale si rinvia per riferimenti ulteriori, spec. nota 9, in** ***Centro per la didattica della Storia*****, Quaderno n. 1, gennaio 2002, Atti del convegno di studi di Pisa su** ***persecuzioni e stermini nella seconda guerra mondiale*** **(Pisa, 13 ottobre 2000), capitolo 9; S: CASSESE,** ***La formazione dello stato amministrativo,*** **Milano, 1974, 227 ss.; U. DI SIERVO,** ***La transizione costituzionale*****, Dir. pubblico, 1996, 543 ss., spec. 571 ss.**
Sullo svolgimento dei lavori della assemblea costituente – ***"senza esserci preparati ad evitare l'inserimento della nuova costituzione democratica nell'organismo dello stato, che è rimasto quello che era: conservatore autoritario e burocratico"*** **– vedi l'intervento del repubblicano Zuccarini (in Atti Assemblea costituente 7 marzo 1947).**

Coerentemente, il ricambio generazionale ha concorso – alla evoluzione della *sensibilità costituzionale* e, con essa, della *interpretazione giudiziaria conforme a costituzione* – con la formazione graduale della magistratura – ai valori e principi espressi, appunto, dalla costituzione [21] – indotta o, comunque, agevolata dalla *funzione educativa* della Corte costituzionale. [22]

3.1.Infatti è stata, proprio, la Corte costituzionale a stabilire – fin dalla sua prima sentenza [23] – che *"la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere, bensì, determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non é decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche"*.

La concorrente *funzione interpretativa* – riconosciuta, contestualmente, alle *norme* della costituzione (*"non può non (…….) ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa"*) – sembra, poi, alla radice sia della *inaugurazione*, per così dire, della *tipologia* delle *pronunce interpretative di rigetto*[24] – fin dalla terza sentenza della stessa Corte costituzionale [25] – sia della conclusione – all'evidenza, coerente – che *"le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è*

---

21 **Sulla distinzione tra *valori* e *principi* costituzionali – quali *"beni finali*, da perseguire attraverso *attività teleologicamente orientate"* e, rispettivamente, quali *"beni iniziali,* da realizzare attraverso *attività consequenzialmente determinate"* – vedi G.ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia,* Bologna, Il Mulino, 2008, 2005 ss., al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.**

22 **Vedi, da ultimo, A. PIZZORUSSO, *"Zone d'ombra" e "zone franche" della giustizia costituzionale italiana**, Scritto destinato agli studi in onore di Pierfrancesco Grossi, in *www.giurcost.org***

23 **Vedi Corte cost. n. 1 del 5/14 giugno 1956.**

24 **Sulla *classificazione tipologica* delle sentenze della Corte costituzionale, vedi riferimenti in G.AMOROSO, I *seguiti delle interpretazione adeguatricedella Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione,* in Riv. trim. dir. pubblico, 2008, 3, 769 ss., al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.**

25 **Vedi Corte cost. n. 3 del 15/23 giugno 1956**

possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali". [26]

3.2.Sulla conclusione ora prospettata, si innestano, poi, sia i tipi diversi di *pronunce interpretative* della Corte costituzionale [27], sia le interpretazioni coerenti della giurisprudenza successiva dei giudici comuni, che concorrono ad integrare la *conformazione* dell'ordinamento alla costituzione.

Si tratta, da un lato, dei *seguiti giurisprudenziali conformi* – diversificati in relazione al *tipo* di pronuncia interpretativa della Corte costituzionale – oppure, dall'altro, del meccanismo della c.d. *doppia pronuncia* – nelle ipotesi, affatto eccezionali, in cui sia mancato, appunto, il seguito giurisprudenziale conforme– secondo la *sequenza tipo*, che si articola nei passaggi essenziali seguenti: *interpretazione adeguatrice* della Corte costituzionale, prima, mancata *conformazione* della giurisprudenza dei giudici comuni, poi, ed, infine, declaratoria di incostituzionalità della stessa Corte .[28]

3.3.Sulla medesima conclusione si innestano, altresì, le *pronunce interpretative* dei giudici comuni – non solo laddove danno seguito, per quanto si è detto, a pronunce (parimenti) interpretative della Corte costituzionale, ma – anche laddove, prima di sollevare questione di costituzionalità di una disposizione di legge – ne *sperimentano* – quale

---

26 **Così, testualmente, Corte cost. n. 356 del 22 ottobre 1996, in Foro it., 1997, I, 1306 , annotata da LAMARQUE, in Giur. cost., 1996, 3096.**

27 **Si tratta delle *pronunce di inammissibilità* –per *mancata sperimentazione dell'interpretazione adeguatrice* – delle *pronunce interpretative meramente correttive* e delle *pronunce di interpretazione adeguatrice*, appunto.**

28 **Vedi G.AMOROSO, *I seguiti delle interpretazione adeguatricedella Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione, cit.*, dove risultano, tra l'altro, rilevati – nel periodo di osservazione (dal 2000 al 2005) – ben sedici ipotesi di *seguiti giurisprudenziali* (della Corte di cassazione, talora con *overruling*) – conformi a *pronunce interpretative* della Corte costituzionale – a fronte di una sola ipotesi di c.d. *doppia pronuncia.***

condizione di ammissibilità della questione medesima – la *plausibilità* di una *interpretazione adeguatrice*.

Pur costituendo, parimenti, *species* della *interpretazione giudiziaria conforme a costituzione* [29], la *interpretazione costituzionalmente orientata* – che concorre ad integrare, per quanto si è detto, la motivazione in diritto della recente giurisprudenza di legittimità – non sempre si identifica, tuttavia, con la *interpretazione adeguatrice*, come proposta, talora, dalla stessa giurisprudenza.

4.E' ben vero, infatti, che la Corte costituzionale sembra usare, promiscuamente, le due espressioni: *interpretazione adeguatrice*, appunto, ed *interpretazionecostituzionalmente orientata.*[30]

Ciò pare coerente, tuttavia, con la *funzione caducatoria* della stessa Corte.

In tale prospettiva, infatti, risulta equipollente – al fine di escludere, appunto, l'esercizio di detta *funzione* – qualsiasi interpretazione che risulti, comunque, *conforme a costituzione.*

La *interpretazione a fini applicativi* [31] – da parte dei giudici di legittimità (ed, in genere, dei giudici comuni) – consente, invece, di configurare, da un lato, la *interpretazione adeguatrice* – quale alternativa, rispetto alla proposizione della questione di legittimità costituzionale – e, dall'altro, la *interpretazione costituzionalmente orientata*, chetalora risulta meramente funzionale alla applicazione al caso concreto – previa *interpretazione costituzionalmente orientata*, appunto – di disposizione della legge ordinaria.

---

29 **Vedi G.SORRENTI, *L'interpretazione conforme a costituzione*, Milano 2006, spec. 131 ss., cit.**

30 **Vedi, per tutte, Corte cost,. ord. n. 117 del 24 aprile 2009, 420 del 5 dicembre 2007 (Foro it., 2008, I, 1), 165 del 14 aprile 2006 (Giur. cost., 2006, 1470).**

31 **Vedi P.FEMIA (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale,* cit. .**

4.1.Coerentemente, la *interpretazione adeguatrice*,da parte dei giudici di legittimità (ed, in genere, dei giudici comuni) – per risultare alternativa rispetto alla proposizione della questione di legittimità costituzionale – accorda preferenza – tra più interpretazioni della medesima disposizione di legge – a quella che risulta conforme alla costituzione.[32]

Si tratta, quindi, di scelta interpretativa, sostanzialmente, imposta – all'esito dello scrutinio preliminare, circa la *non manifesta infondatezza* della questione di legittimità costituzionale – quale alternativa, rispetto ad altra interpretazione – di costituzionalità, quantomeno, dubbia – della medesima disposizione di legge.

Si tratta, del resto, di quella stessa *interpretazione adeguatrice*,che – analogamente – consente alla Corte costituzionale – una volta investita della questione di costituzionalità – di pronunciare sentenza interpretativa di rigetto in alternativa, appunto, alla pronuncia – *caducatoria* – di accoglimento.

4.2.La *interpretazione costituzionalmente orientata* – da parte dei giudici di legittimità (ed, in genere, dei giudici comuni) – talora costituisce, invece, soltanto una *opzione ermeneutica*, che propone– per la disposizione di legge ordinaria, da applicare al caso concreto – l'interpretazione ritenuta maggiormente conforme a costituzione.[33]

Lungi dall'accordare preferenza alla interpretazione conforme a costituzione – rispetto ad altre che risultino, invece, contrarie – la *interpretazione costituzionalmente orientata* sembra, in altri termini,

---

32 **Vedi G. AMOROSO,*L'interpretazione «adeguatrice»nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacatodi costituzionalità*, in Foro it., 1998, V, 89, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori; Adde: MARCO MORELLI, *L'interpretazione adeguatrice delle norme di legge e l'extrema retio del sindacato di costituzionalità*, in Nuova rass., 2005, 2149; R. ROMBOLI, *Verso un "nuovo" utilizzo delle decisioni interpretative*, in *Quaderni cost.*, 2007, 591 ss.; M. DE LUCA, *Diritto delle prove e processo del lavoro: argomenti interpretativi e dintorni nel nuovo corso della giurisprudenza*, cit., spec. §4.**

33 **Vedi M. DE LUCA, *op. loc. ult. cit.***

scegliere – tra più interpretazioni, in ipotesi tutte conformi a costituzione – quella ritenuta, appunto, maggiormente conforme.

Suppone, quindi, che interpretazioni diverse della medesima disposizione di legge possano essere ordinate, tra loro, in base al *grado* – per così dire – di conformità a costituzione.

Non è un caso, infatti che la giurisprudenza di legittimità in esame – anche laddove inverte, all'esito di *interpretazione costituzionalmente orientata*, la giurisprudenza precedente – non ne prospetta laillegittimità costituzionale, ma ritiene che l'interpretazione contraria (o, comunque, diversa) – proposta, in alternativa – sia maggiormente conforme a costituzione (in ipotesi, al principio costituzionale della *ragionevole durata del processo*). [34]

La *interpretazione costituzionalmente orientata* – nella ipotesi e nella accezione ora prospettate – non é, quindi, alternativa – rispetto alla proposizione della questione di costituzionalità – con la conseguenza che, in nessun caso, ne risulta investita la Corte costituzionale.

5.La commendevole scelta valoriale – sottesa alla interpretazione costituzionalmente orientata, come ad ogni altra interpretazione conforme a costituzione[35] – non giustifica, tuttavia, interpretazioni che non risultino, comunque, coerenti con il testo della disposizione interpretata.

---

34 **Solo a titolo di esempio, vedi Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 (Foro it., 2005, I, 1690, con note di D. DALFINO, C.M. BARONE, A. PROTO-PISANI e 2719, con nota di C.M. CEA; annottata da CAVALLONE, in Riv. Dir. proc. civ., 2005, 1051), riguardante il rito del lavoro, e Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 2005 n. 8203 (Foro it., *loc. ult. cit.*; annotata da GIACALONE, CACCAVALLO e GIORDANO, in Giust. Civ. , 2005, I, 2019), riguardante il rito ordinario, che stabilisce. bensì, l'assoggettamento delle prove costituite (quale quella documentale) e di quelle costituende(quale la prova testimoniale) alle stesse regole per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali ed alle prescrizioni relative alla loro ammissibilità in appello – all'esito di *interpretazione costituzionalmente orientata*, in relazione, appunto, al principio della *ragionevole durata del processo* – ma non prospetta, tuttavia, la incostituzionalità della interpretazione. In senso contrario, che era proposta dalla precedente giurisprudenza, largamente maggioritaria .**

35 **Vedi G. SORRENTI, *op. cit.*, *passim.***

In altri termini, la *opzione ermeneutica* va ricercata – per qualsiasi interpretazione, ancorché conforme a costituzione – nell'ambito delle *interpretazioni plausibili* della disposizione, che ne risulta interpretata..[36]

Coerentemente – se nessuna delle *interpretazioni plausibili* risulta conforme a costituzione – non resta che la rimessione della questione di costituzionalità alla Corte costituzionale.[37]

Parimenti, non può essere trascurato – nella stessa prospettiva – che *"sussistono spazi nell'ordinamento, rispetto ai quali la Costituzione può essere semplicemente indifferente"* [38]

Soltanto il rispetto del limite prospettato pare idoneo ad evitare, infatti, il *paradosso* – per così dire – della *"giurisdizione senza legislazione"*e, con esso, una sorta di *"anarchia delle fonti"*[39], peraltrodi dubbia compatibilità con il principio costituzionale (art. 101, 2° comma) di *soggezione del giudice alla legge.*

Dal rispetto dello stesso limite sembra dipendere, altresì, la coerenza – con il nostro *modello accentrato di giustizia costituzionale* [40]– della *interpretazione costituzionalmente orientata,*appunto – come di qualsiasi altra *interpretazione conforme a costituzione* –da parte dei giudici comuni.

Ne resta affidata alla Corte costituzionale, infatti, la pronuncia sulla *costituzionalità* delle disposizioni di legge ordinaria, ove risulti, appunto, *"impossibile darne interpretazioni costituzionali"*[41] .

---

36 **Vedi M. DE LUCA, *Diritto delle prove e processo del lavoro: argomenti interpretativi e dintorni nel nuovo corso della giurisprudenza*, cit., spec. §4.**

37 **Vedi G.AMOROSO, *seguiti delle interpretazione adeguatricedella Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corete di cassazione,*cit., spec. § 8.1.**

38 **Così. testualmente, M.BIGNAMI, *Il doppio volto dell'interpretazione adeguatrice,* in www.forumcostituzionale.it**

39 **Così, testualmente, A.GIULIANI, *le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato,* diretto da P.RESCIGNO, I, *Premesse e disposizioni preliminari,* Torino, 1982, 208 e 226 ss. Vedi, altresì, G. SORRENTI, *op. cit.*, 162 ss.**

40 **Vedi G. SORRENTI, *op. cit.*, *passim.***

41 **Così, testualmente, Corte cost. n. 356 del 22 ottobre 1996, cit.**

5.1.La giurisprudenza in esame, tuttavia, risulta connotata, talora, dalla *"tendenza a svalorizzare i precetti processuali, e, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, a interpretare con una certa libertà le regole del processo"* . [42]

Per limitarsi solo a qualche esempio [43], basterà ricordare che – in ossequio al principio della *ragionevole durata del processo*– si è statuito (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, cit.) che il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d'ufficio dal giudice solo fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, anziché *"in ogni fase e grado del giudizio"*(siccome previsto, testualmente, dall'articolo 37 c.p.c.).

Peraltro *"la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una "interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme, nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella "prorogabilità o meno"* (secondo Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604, cit.), in funzione della declaratoria di *improcedibilità* dell'appello e della opposizione a decreto ingiuntivo, nel rito del lavoro, in caso di ricorso introduttivo depositato in termini, ma non notificato

Oltreché la *lettera* della legge – che esplicitamente impone (art. 269 c.p.c.) l'autorizzazione del giudice soltanto per la chiamata del terzo ad istanza dell'attore – pare disattesa, poi, anche la sentenza della Corte costituzionale[44] – che motiva sulle *ragioni* per le quali il convenuto non

---

42**Così, testualmente, R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *in difesa delle norme processuali, cit.*, al quale si rinvia per le esmplificazioni.**

43**Rinviando, per il resto, alle esmplificazioni di cui alla nota che precede.**

44 **Vedi Corte cost. 3 aprile 1997, n.80, in Giust. Civ., 1997, I, 1467, laddove di legge: *"non è priva di ragionevolezza la previsione della insindacabile facoltà per il convenuto, all'atto della sua prima difesa, di estendere l'ambito soggettivo del processo, ove si consideri che l'attore per primo ha facoltà di convenire in giudizio qualunque soggetto, senza limitazioni di sorta e senza necessità, ovviamente, di autorizzazione alcuna"*.**

deve chiedere l'autorizzazione al giudice, riconducendo questa *libertà* alla garanzia costituzionale (art. 24 cost.) del diritto di azione e difesa – laddove (Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, cit.) si statuisce– per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo, appunto – che il giudice possa, discrezionalmente, rifiutare la fissazione di una nuova prima udienza per la citazione del terzo, supponendo l'autorizzazione del giudice nell'ipotesi di chiamata ad istanza del convenuto.

In questo – come in ogni altro caso – in cui si discosta dal tenore letterale della legge, l'interpretazione – ancorché *costituzionalmente orientata* – finisce col determinare, di volta in volta, le regole del processo, in sostituzione delle *disposizioni* processuali, quali risultano, appunto, dal loro tenere letterale.

La palese invasione delle *competenze* della Corte costituzionale – che ne risulta – può coniugarsi, talora, con la negazione delle garanzie – assicurate, in ipotesi, dalla *disposizione* processuale interpretata– ed, in ogni caso, con la palese violazione del principio di legalità e di quello della *soggezione del giudice alla legge* (art.102 cost.).[45]

Per quel che qui particolarmente interessa, il rispetto delle disposizioni processuali – quali risultano dalla loro formulazione letterale – pare indispensabile per evitare, da un lato,la negazione delle garanzie – che ne sianopreviste – e, dall'altro, la *libera interpretazione*del giudice.

Ne potrebbe risultare, addirittura, quella *tendenza* – già denunciata, sia pure in termini problematici, da Pietro Calamndrei [46] – alla *"abolizione del diritto stesso, almeno in quanto l'idea del diritto si*

45**Vedi R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *in difesa delle norme processuali, cit.***

46**Vedi P. CALAMANDREI, *Abolizione del processo civile?*, in Riv. Dir. Proc., 1939, I, 386**

riconnette alla ... garanzia di certezza e di eguaglianza, conquista insopprimibile della civiltà".

In altri termini, il principio di *ragionevole durata del processo*può, talora,*legittimare,* da un lato, la perdita per il cittadino della *"pre-conoscenza delle regole processuali"* – con le garanzie, che ne risultino testualmente previste – e, dall'altro, l'acquisizione per il giudice di un *"potere assoluto di determinazione delle modalità di svolgimento del rito, in deroga ad ogni criterio di legalità"* [47].[48]

6.La compatibilità con il tenore letterale delle disposizioni – che formano oggetto della *interpretazione costituzionalmente orientata,* di cui si discute – non ne esclude, tuttavia, profili diversi di*criticità*.

47**(Così, testualmente, R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *in difesa delle norme processuali, cit.***

48**Suscita, invece, perplessità il rilievo che *"la ragionevole durata del processo non possa che considerarsi quale norma programmatica, ovvero quale norma costituzionale che impone al legislatore di rendere leggi volte ad assicurare che la durata del processo non ecceda un tempo ragionevole* (e, come tale, non possa) *avere valore precettivo di norma processuale, e consentire al giudice, a prescindere dalla legge processuale, o in contrasto con la legge processuale, di determinare di volta in volta, e caso per caso, le regole del processo, e/o di leggere e/o interpretare le norme in modo difforme dal loro tenore letterale"* (così, testualmente, R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *in difesa delle norme processuali, cit.*).**

Infatti, come è stato ricordato, la stessa Corte costituzionale ha stabilito – fin dalla sua prima sentenza (n. 1 del 5/14 giugno 1956, cit.) – che *"la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere, bensì, determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non é decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche"*.

Coerentemente, le stesse norme costituzionali – ancorché *programmatiche* – non possono non ripercuotersi sulla interpretazione della legge ordinaria, ispirandone sia la *interpretazione adeguatrice* – quale alternativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale – sia l'interpretazione *costituzionalmente orientata,* che – tra più interpretazioni, in ipotesi tutte conformi a costituzione – sceglie quella ritenuta, appunto, maggiormente conforme.

Intanto ne risulta talora affermata la *prevalenza* del principio della *ragionevole durata del processo*rispetto ad altre garanzie del *giusto processo* .

Infatti – solo per fare qualche esempio – pare sacrificato il *principio del contraddittorio* quando si statuisce (Cass.,sez. un., 3 novembre 2008, n. 24883, cit.) – in ossequio, appunto, al principio della *ragionevole durata del processo* –che, nelle ipotesi di cause inscindibili a contraddittorio non integro, il giudice non è tenuto ad assegnare alla parte impugnante un termine per l'integrazione del contraddittorio, se da una analisi preliminare l'impugnazione deve ritenersi inammissibile.

La esemplificazione potrebbe, tuttavia, continuare.

6.1.Peraltro qualsiasi *overruling processuale* – che ribalti orientamenti consolidati (o, comunque, adeguatamente stabili) della giurisprudenza –pare lesivo dei principi generali della *certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento* – che fanno parte del *patrimonio costituzionale comune* (la nostra costituzione si coniuga, in tale prospettiva, con l'ordinamento eurounitario), quale *elemento fondamentale dello Stato di diritto* – e, come tale, pone problemi di salvaguardia dell'affidamento delle parti. [49]

Basta ricordare, a tale proposito, la sentenza (Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246, cit.), che – ribaltando l'orientamento consolidato, in senso costantemente contrario – ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente (ai sensi dell'art. 645, 2º comma, c.p.c.) è un effetto automatico conseguente al solo fatto che l'opposizione sia stata proposta – indipendentemente, cioè,

49 **Vedi, da ultimo, Corte cost. 21 ottobre 2011, n. 271, che ritiene lesiva dell'affidamento nella *sicurezza giuridica*, addirittura, una legge regionale.**
Vedi altresì, Corte giust. 10 settembre 2009, causa C-201/08; 21 febbraio 2008, causa C-271/06; 26 aprile 2005, causa C-376/02; 3 dicembre 1998, causa C-381/97.

dall'assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario – con la conseguenza che si verifica anche qualora l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale.

Né può trascurata la denuncia di palese arbitrarietà della creazione – che ne risulta – di un *nuovo principio generale del processo*. [50]

7.Le conseguenze pregiudizievoli per i cittadini – che derivano dalle prospettate*criticità* della *interpretazione costituzionalmente orientata* in esame – non sembrano integralmente rimosse, come è stato anticipato, né dal virtuoso ripensamento della stessa giurisprudenza,né dall'intervento – parimenti successivo – che il legislatore ha ritenuto, talora, di dovere adottare.

E' ben vero, infatti, che – per *ridurre il danno* da *overrrulling processuale* – le stesse sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144, cit.) hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione – ancorché proposta dopo la scadenza del termine individuato dalla corte, in relazione al *dies a quo,* con decisione successiva alla sua proposizione – essenzialmente, in base a rilievo che sussiste affidamento incolpevole nella giurisprudenza, allorché un orientamento consolidato sia modificato repentinamente e imprevedibilmente con effetti preclusivi del diritto di azione e di difesa.

Evidenti risultano, tuttavia, i limiti della soluzione prospettata.

Intanto può trovare applicazione soltanto nelle ipotesi – nelle quali sia configurabile una rimessione in termine –che non esauriscono le denunciate *criticità*delle *interpretazioni costituzionalmente orientate* in esame.

---

50 **Vedi PROTO PISANI, *Un nuovo principio generale del processo,* cit.**

Peraltro non può essere trascurato il rilievo critico – che investe la limitazione esplicita della stessa soluzione alle innovazioni giurisprudenziali *correttive,* con esclusione di quelle *evolutive* – sotto il duplice profilo che, da un lato, risulta problematica la distinzione fra le tipologie di *reinterpretazione*prospettate (*correttiva,* appunto, ed *evolutiva*) e, dall'altro, che la salvaguardia dell'affidamento incolpevole sembra porsi, parimenti, per qualsiasi *reinterpretazione.* [51]

7.1.Parimenti limitato – alla ipotesi di overruling processuale considerata (concernente, appunto, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246, cit.) – risultal'intervento del legislatore (legge 29 dicembre 2011, n. 218), che, per il futuro, ha *soppresso* (nel secondo comma dell'articolo 645 c.p.c.) il periodo posto a fondamento del proposto *overrulling* («ma i termini di comparizione sono ridotti a metà»), mentre, per il passato, ha ribadito – con disposizione transitoria – l'orientamento giurisprudenziale – travolto dallo stesso *overrulling* –secondo cui la riduzione del termine di costituzione dell'attore si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello legale.

Potrebbe rappresentare, forse, il modello di rimozione – per legge – delle prospettate conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi *overruling processuale*.

Leggi di *interpretazione autentica,* tuttavia, hanno carattere eccezionale e – quando interferiscono sull'esercizio della giurisdizione

51**Vedi G.SORRENTI,** ***La tutela dell'affidamento leso da un overrulling processule corre sul filo della distinzione tra natura creativa e natura dichiarativa della giurisprudenza,***

– pongono problemi di compatibilità con la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). [52]

8.Brevi conclusioni, infine, a mo' di *morale della storia.*

L'interpretazione costituzionalmente orientata, fin qui esaminata, si discosta, talora, dal tenore letterale delle disposizioni interpretate, stabilisce, talaltra, una indebita prevalenza della *ragionevole durata* – rispetto ad altre garanzie del *giusto processo* – e ribalta, in ogni caso, orientamenti consolidati (o, comunque, adeguatamente stabili) della giurisprudenza.

Ne possono risultare frustrate garanzie processuali, talora, la stessa tutela dei diritti sostanziali[53] – che esige, per quanto possibile, una decisione nel merito[54] – e, con essa, la stessa *strumentalità* del processo civile.

Palese risulta la necessità di rimuoverne le conseguenze pregiudizievoli per i cittadini.[55]

I tentativi generosi di giurisprudenza e legge – in tale direzione – hanno mostrato, per quanto si è detto, la propria inadeguatezza.

52**Vedi, da ultima, Corte europea dei diritti dell'uomo 14 febbraio 2012, ARRAS c. Italia.**

53**Come nel *caso* della riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246, cit.**

54**Vedi G. SORRENTI, *op. ult.***

55**Bisogna, in altri termini, evitare qualsiasi *abuso* (per così dire) del principio della *ragionevole durata del processo*– quale *canone ermeneutico* – per evitare che ne risulti frustrato il *"valore della giusta composizione della controversia"* (così, testualmente, A: PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo,* Foro it. 2005, I, 1699) .**

La giurisprudenza in esame pare, talora, consapevole del rischio prospettato, laddove sottolinea che le proprie opzioni ermeneutiche – in materia processuale, appunto, ed in coerenza con il principio costituzionale della *ragionevole durata del processo* – non possano, in nessun caso, ledere *"il diritto di difesa delle parti e la ricerca della verità materiale"* (Così, testualmente, Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202, cit., spec. § 14) .

La verifica in concreto, tuttavia, non sempre conferma – per quanto si è detto – la realizzazione effettiva di tale proposito virtuoso.

Non resta, quindi, che evitare – quantomeno in via tendenziale – qualsiasi overruling processuale che – sebbene riposi sul *intepretazione conforme a costituzione* – ove non sia imposto dall'ordinamento o risulti, comunque, necessario.

Si tratta di niente altro che del ritorno al passato meno recente: quello che ha preceduto la più recente stagione degli *overruling processuali,* fin qui esaminati (stagione che, sia detto per inciso, pare ormai definitivamente conclusa).

In tale prospettiva, assume rilievo evidente la prospettata distinzione tra *interpretazione adeguatrice* – quale alternativa doverosa alla proposizione della questione di legittimità costituzionale (come alla declaratoria della sua fondatezza) – ed *interpretazione costituzionalmente orientata,* che risulta affidata alla *discrezionalità*, per così dire,del giudice e riposa su un ragionevole bilanciamento tra principi e valori.

Resta, tuttavia, la configurabilità di altre ipotesi di *overruling* necessario – che deve costituire, in ogni caso, una eccezione – e, comunque, la evoluzione graduale della giurisprudenza.

Comprensibili esigenze di *prevedibilità della giurisprudenza di legittimità* – coerenti con la *funzione nomofilattica* della Corte di cassazione – sembrano sconsigliarne, infatti, radicali inversioni – rispetto ad orientamenti largamente prevalenti (se non, addirittura, consolidati) – specie con riferimento alla interpretazione di *disposizioni processuali.*

In altri termini, la *correttezza* non può essere disgiunta – nell'esercizio, appunto, della *funzione nomofilattica* – dalla *uniformità* della interpretazione.